

CONTRIBUTO: NASCITA FIGLIO dipendente

Tipologia di intervento	Contributo a favore dei dipendenti delle imprese artigiane in caso di nascita o adozione di un figlio avvenuta nel corso del 2025.
Requisiti	<i>Anzianità c/o l'EBAS dell'azienda:</i> - regolarità per almeno 24 mensilità continuative al momento del verificarsi dell'evento. Nel caso in cui risultassero mesi privi di forza lavoro, la verifica di regolarità si estenderà retroattivamente fino al 36° mese. Nel caso di imprese di nuova costituzione è richiesto il possesso dei 12 mesi o, in alternativa l'anzianità di iscrizione del dipendente per almeno 12 mensilità, maturate anche in altre aziende versanti. Consulta il regolamento del Fondo Sostegno al reddito per ulteriori casistiche.
Misura del contributo	- € 500,00 per ogni nascita o adozione con un massimale di € 1.000,00 Il contributo è assegnato per evento, quindi non può essere richiesto due volte per lo stesso evento (es. titolare az.+ dipendente) Raggiunto il massimale, il contributo non potrà più essere richiesto
Trattamento fiscale	Il contributo non concorre a formare il reddito imponibile: - ai fini fiscali, non essendo inquadrabile in alcuna delle categorie reddituali di cui all'art. 6 del TUIR (Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n.24/2018); - ai fini previdenziali, essendo già assolto l'obbligo con il versamento del contributo di solidarietà del 10% (art. 9 Bis L. 166/91)
Richiesta del contributo e termine per la presentazione	Da inoltrare tramite posta certificata, all'indirizzo ebas.sardegna@pec.it , o raccomandata con ricevuta di ritorno, nel corso del 2025 e, comunque, entro 12 mesi dall'evento. - modulo di domanda; - idonea documentazione attestante la nascita o l'adozione (autocertificazione o copia dello stato di famiglia). N.B. l'invio via PEC dovrà contenere solo la domanda e la documentazione inerente al presente intervento e per ogni singolo lavoratore, indicando nell'oggetto matricola INPS e tipologia prestazione (nascita figlio dip), in assenza di tali dati, la richiesta non verrà presa in carico. La richiesta di contributo potrà essere inoltrata direttamente dal dipendente solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Istruttoria, approvazione ed erogazione	<i>In fase di istruttoria ed approvazione:</i> - potranno essere richiesti ulteriori adempimenti al fine della verifica della regolarità contributiva o del completamento della pratica; - in caso di eventuale nostra richiesta di documentazione integrativa e/o regolarizzazione della posizione debitoria, si dovrà provvedere <u>entro 30 giorni</u> dalla richiesta, pena la perdita del diritto alla prestazione, attraverso esplicito riscontro. <i>Liquidazione del contributo:</i> - il contributo sarà corrisposto, tramite accredito sul conto corrente, a mezzo bonifico bancario, direttamente all'azienda; - l'azienda dovrà inserire il contributo nella prima busta paga utile, in voce separata e con dicitura apposita che ne evidenzia la natura. Qualora la richiesta fosse inoltrata dal dipendente, per cessazione del rapporto di lavoro, l'Ente provvederà ad erogare il contributo, al netto delle ritenute fiscali di legge, direttamente al lavoratore, il quale riceverà un'apposita comunicazione della somma erogata. L'Ente provvederà anche ad inviare al dipendente, alla scadenza stabilita dall'Agenzia delle Entrate, la Certificazione Unica utile alla dichiarazione dei redditi. EBAS potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. Per quanto qui non previsto si fa riferimento al Regolamento del Fondo Sostegno al Reddito ed alle disposizioni dello Statuto dell'EBAS.